

COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA di BRESCIA

***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA
LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12***

Approvato con delibera C.C. n. 39 del 30.09.2008

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 81
DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12**

**ARTICOLO 1
FINALITÀ**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di Malegno ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

**ARTICOLO 2
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. E' istituita la Commissione per il paesaggio del Comune di Malegno ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.

**ARTICOLO 3
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune come definite dall'articolo 80 della legge regionale n. 12/2005.
2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto dei criteri fissati dalla D.G.R. N. VIII/7977 del 6 agosto 2008.

**ARTICOLO 4
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è composta da n. 3 soggetti esterni all'ente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale e dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, che svolge funzioni di segretario senza diritto di voto.
2. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
3. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.
4. Il Presidente è nominato dai membri della Commissione nel corso della sua prima seduta tra i suoi componenti.
5. Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

**ARTICOLO 5
NOMINA DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dalla Giunta Comunale, su indicazione dei gruppi consiliari, con criterio di proporzionalità tra gli stessi.
2. I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza professionale nel campo della pianificazione paesaggistica o nel campo della storia, della tutela e salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici, così come chiarito con D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008.
3. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alle candidature presentate dai gruppi consiliari.
4. La delibera di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri fissati con D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008.

**ARTICOLO 6
INCOMPATIBILITÀ**

1. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica di amministratore comunale, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.
2. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il Comune di Malegno.
3. I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

**ARTICOLO 7
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è convocata dal Presidente.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente Comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

**ARTICOLO 8
QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE**

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti votanti della stessa.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità o di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

**ARTICOLO 9
ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, che viene pertanto individuato quale struttura tecnico-amministrativa cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali

allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti, unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 63/2008.

2. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della commissione.
3. Di ogni pratica visionata dalla Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 10

ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli art. 7 e 11 del presente regolamento.

ARTICOLO 11

TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

ARTICOLO 12

INDENNITA'

1. Per i componenti della Commissione sono previsti gli stessi gettoni di presenza dei componenti la commissione edilizia comunale.

ARTICOLO 13

DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

1. La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione.
2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.